

REGOLAMENTO (CE) N. 29/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1997

che istituisce misure derogative nel settore delle carni bovine in seguito a talune disposizioni veterinarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che in applicazione della decisione 96/643/CE della Commissione, del 13 novembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica⁽³⁾, a partire dal 13 novembre 1996 è vietata l'importazione di animali vivi in Grecia in provenienza da taluni paesi terzi via la Bulgaria; che, con la decisione 96/730/CE, del 17 dicembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria a seguito dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica nonché abrogazione della decisione 96/643/CE⁽⁴⁾, la Commissione ha autorizzato il trasporto di animali a determinate condizioni; che è pertanto necessario permettere una proroga per un periodo adeguato della validità dei titoli di importazione particolari rilasciati nel quadro di alcuni regimi di importazione nel settore delle carni bovine;

considerando che, tenendo conto degli scambi dei suddetti prodotti, nonché dell'urgenza della questione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il periodo di validità dei titoli di importazione rilasciati nel quadro dei seguenti regolamenti della Commissione:

- (CE) n. 1113/96⁽⁵⁾ relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;
- (CE) n. 1119/96⁽⁶⁾ relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1996-30 giugno 1997);
- (CE) n. 1233/96⁽⁷⁾ che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi;
- (CE) n. 1250/96⁽⁸⁾ che stabilisce modalità di applicazione, per il secondo semestre del 1996, di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi;

qualora rechi una data di scadenza compresa tra il 13 novembre e il 31 dicembre 1996, è prorogato fino al 31 gennaio 1997, a richiesta dell'operatore.

2. L'operatore è tenuto ad allegare alla richiesta di cui al paragrafo 1 l'originale del relativo titolo di importazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(3) GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 37.

(4) GU n. L 331 del 20. 12. 1996, pag. 49.

(5) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 26.

(6) GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 4.

(7) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 94.

(8) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 131.